



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 100

Roma, 28 MAG. 2019

IL DIRETTORE DI SANITÀ

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATA la necessità di approvvigionare le seguenti dosi/confezioni di vaccini:

- n. 20 dosi di vaccino antivaricella;
- n. 250 dosi di vaccino antiepatite A+B;
- n. 250 confezioni di vaccino anticolerico;
- n. 950 confezioni di vaccino tifoideo;

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è ricompresa nelle proposte di ripartizione delle risorse sul cap. 1188/4 di competenza della Direzione di Sanità, al momento non operative;

VISTA la Determinazione n. 86/1-0/2019 del 15 maggio 2019 per cui, la procedura di affidamento dell'approvvigionamento in questione viene demandata al Centro Unico Contrattuale - previa determinazione a contrarre del Direttore di Sanità - con impegno di spesa, pagamento e contabilizzazione a cura del Funzionario delegato del Reparto Autonomo;

VISTE le caratteristiche dei beni che si intende acquistare, indicate nel disciplinare tecnico, redatto dalla Direzione di Sanità, che regola le condizioni della fornitura;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che:

- non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip - *alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)*- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata;
- sul mercato Elettronico sono presenti le schede prodotto riferite ai vaccini in questione;

VISTO che l'importo massimo complessivo presunto per l'approvvigionamento è pari a € 22.814,58 IVA esclusa, come si desume dalle schede prodotto del mercato Elettronico, di cui:

- Società GlaxoSmithkline spa per € 7.985,08 iva esclusa;
- Società Emergent Italy srl per € 14.829,50 iva esclusa;

CONSIDERATO che:

- la Società GlaxoSmithkline:
 - è titolare del brevetto per la commercializzazione del vaccino antiepatite A+B (Twinrix);
 - presenta, per il vaccino antivaricella, un prezzo a dose economicamente più vantaggioso rispetto ad altra Società per analogo prodotto (€ 32,49 iva esclusa rispetto a € 39,35 iva esclusa offerto da MSD);
- la Società Emergent Italy srl è titolare del brevetto per la commercializzazione dei vaccini anticolerico e anti-tifoideo;

D E T E R M I N A

1. E' approvato l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per gli approvvigionamenti indicati in premessa e per una spesa massima complessiva di € 25.096,03 iva inclusa;

2. Viene nominato “*Responsabile unico del procedimento*” il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
3. La spesa massima di € 25.096,03 IVA al 10% compresa, sostenuta dal Funzionario Delegato del Reparto Autonomo mediante il ricorso alla dotazione del Fondo Scorta, verrà reintegrata sul capitolo 1188/04 programma B0310SA063P10S0116 dell’esercizio finanziario 2019 allorquando diverranno operative le risorse previste in afflusso sul medesimo capitolo di bilancio.

IL DIRETTORE DI SANITÀ
(Gen. D. Vito Ferrara)

